

Il senatore Saia illustra (finalmente!) il suo Rivoluzionario
Disegno di Legge

Il numero 7 – 8 (luglio/agosto) di “**Polis**” ospita un’ampia intervista rilasciata dal sen. Maurizio Saia, estensore e primo firmatario del Disegno di legge n. 760 (attualmente modificato in una nuova versione depositata poche settimane or sono), recante il titolo “**Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale**”. Come si ricorderà, Cantachiario si è già, più volte, occupato di esaminare criticamente questo testo – che parrebbe in pole position rispetto ad un paio di altri progetti di area PD (Barbolini e Incostante), già presentati nella precedente Legislatura ed ora riproposti senza alcun minimo cambiamento – evidenziandone i profili maggiormente controversi. Tuttavia, fino ad oggi, è mancata una vera ed esauriente risposta da parte dell’Autore, il quale si è limitato, in occasione di qualche convegno e passerella pre-elettorale, ad esprimere un po’ di auto-incensamenti della sua Creatura e della carica “rivoluzionaria” che essa avrebbe nei confronti della Polizia Locale, senza formulare specifici approfondimenti circa i dati più rilevanti del Ddl che porta il proprio nome. Pertanto, considerato che, per la prima volta il sen. Saia ci spiega, nei dettagli, il suo Pensiero di Legislatore, è d’obbligo esaminarne attentamente le linee strutturali. A titolo di chiarezza per i cortesi lettori di questa Rubrica e, soprattutto, allo scopo di verificare l’**attendibilità** delle affermazioni del Nostro, stante l’importanza dell’argomento trattato, si procederà a riportare punto per punto quanto da Lui dichiarato, accompagnandolo dalla valutazione di “**Vero**” o di “**Falso**” con i corrispondenti riferimenti al testo del Ddl. e norme collegate. Devesi, permettere che l’intera intervista è improntata, essenzialmente, in chiave polemica con un precedente intervento del prof. Nicola Coco il quale, nel n. 5 – 6 (maggio/giugno) della medesima Rivista, aveva sollevato pesanti interrogativi circa i presupposti e le finalità di codesti progetti di riforma.

I° punto. Il Contratto del personale della P.L.

“la polizia locale italiana rientra a pieno titolo (!) nel contratto di diritto pubblico e quindi fuori della privatizzazione – già D.lgs. 165/2001 – come d’altronde tutte le altre forze di polizia ad ordinamento nazionale”.

FALSO. La prima stesura del Ddl. 760 (art. 20) recitava: *“Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblicistico (?) esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale”.* Considerato che l’espressione “lavoro pubblicistico” è totalmente priva di significato, si scopriva un po’ troppo che il “rientro nel (diritto) pubblico” era soltanto uno specchietto per le allodole. L’inciso, poi, del riconoscimento delle “specificità del personale” – che, se fosse stata vera l’equiparazione ai contratti di diritto pubblico delle Polizie statali **non avrebbe avuto senso** (e non ce l’ha) poiché quel tipo di contrattazione è, e deve essere, uniforme per tutti – confermava che, con siffatta “specificità”, si alludeva sempre alla solita “area separata” **all’interno del Comparto dei dipendenti degli Enti Locali**, né più, né meno di quanto vige attualmente e da ben 19 anni, ovvero dalla Legge (“Amato”) n. 29/93! Nella nuova versione del suo Ddl. (art. 21, primo comma), il Nostro, resosi conto della “gaffe”, che comprometteva gravemente la credibilità della sua (falsa) Promessa, ha modificato l’iniziale versione che oggi, così risulta: *“Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di diritto pubblico esclusivo per gli operatori del settore, riconoscendo la specificità (ancora!) del personale, ferma restando la dipendenza dagli enti locali”.* Cambia (di poco) la musica ma la melodia è sempre la stessa. Intanto, se tale (sedicente) contratto di diritto pubblico è **esclusivo** per gli operatori di P.L. che c’entra la “specificità”, visto che esso è già “**specifico**” per conto suo? **Ma c’è ben di peggio**: il contratto di diritto pubblico in senso tecnico (e giuridico) non è una semplice etichetta su un barattolo di fagioli ma possiede, inderogabilmente, sue caratteristiche fondamentali. Così come avviene per il **Contratto della Polizia di Stato** (ed assimilati: Corpo Forestale dello stato, Polizia Penitenziaria, ecc.) cui, per essere (veramente) di diritto pubblico, quello della P.L. dovrebbe conformarsi, occorre che: a) gli accordi sindacali siano stipulati da una **delegazione**

composta per la P.A. dal Ministro della Funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro del Tesoro o dai sottosegretari rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su scala nazionale; b) una volta raggiunto l'accordo, questo viene trasfuso in un **Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri**; c) è necessaria, poi, una **legge formale** per l'approvazione delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Il Legislatore Saia – che dispensa a piene mani epiteti di “ignoranti”, “distratti”, “in malafede”, ecc. a quanti osano scoperchiarne gli altari – è a conoscenza di queste, elementari e banalissime, nozioni di diritto del lavoro...”pubblicistico”, come diceva Lui? Ed allora, se è tanto istruito (nel suo mestiere!), perché la sua Creatura vi omette ogni (serio riferimento? In realtà, l'esimio Senatore (e lo stuolo dei suoi co-firmatari) **non ha mai avuto la minima intenzione** di riportare la P.L. nella contrattazione di diritto pubblico ciurlando nel manico con qualche giochetto di parole ed assicurando una modifica dell'art. 3, primo comma, del Dlgs. 165/01 (già art. 3, L. 29/93) – l'aggiunta “e delle forze di polizia locali” all'elenco delle categorie escluse dalla privatizzazione dell'ex-Pubblico Impiego – che, c'è da giurarlo, scomparirebbe “accidentalmente” all'atto dell'approvazione del suo Ddl. Una riprova? Sfidando l'inverosimile (ed il ridicolo), l'ultima versione del testo riporta (art. 16, quinto comma) che anche **“Il personale dipendente degli enti locali che svolge funzioni di ausiliario del traffico e della sosta (!!!) è inquadrato in un apposito capitolo del Contratto di Lavoro di Diritto Pubblico degli appartenenti alle forze della polizia locale”**. Cioè, se è già poco pensabile che il contratto della P.L. possa essere “promulgato” con un Decreto del capo dello stato e con le procedure di cui sopra, suscita solo ilarità voler far credere che un po' di bidelli in esubero e qualche controllore di tramvie sull'orlo del licenziamento (la popolazione “media” degli Ausiliari comunali) dispongano di un Super-Contratto, modellato su quello della Polizia di stato e sancito da un D.P.R.!

Trattasi, quindi di un ennesimo (e sempre più maldestro) tentativo di aggirare la Categoria allo scopo di strapparne il consenso a tutte le altre nequizie contenute nel Ddl.

II° punto. L'oggetto del Disegno Saia e la sua intitolazione

“Non è certo il titolo che può indicare una legge, che comunque deve rientrare nei canoni previsti dalle modifiche della seconda parte della Costituzione; infatti chi legge, si accorge immediatamente dell'istituzione, finalmente della forza di polizia locale ad oggi relegata, invece, semplicemente come servizio. Come sa l'ultimo degli agenti di polizia locale, **essendo la competenza in tale materia** (quale?) **esclusiva delle regioni, una legge del Parlamento non può più su questa materia definirsi ‘legge quadro’**. Difatti la mia proposta di legge ha per titolo ‘Norme di indirizzo in materia di polizia locale’”.

FALSO. Secondo l'acuta opinione del Nostro, il titolo di una legge è un optional per cui può farsene a meno (Leggi Anonime!) o, al più, indicare una determinata materia nell'intitolazione e trattare di tutt'altro nel testo e nell'articolato. Alla faccia del Principio della Certezza del Diritto! Ci si aspetta comunque che, di qui a breve, lo stesso Parlamento recepisca tale prospettiva e legiferi sui pescivendoli calabresi nella riforma della Magistratura o sugli incentivi alla rottamazione nella nuova normativa delle pensioni...! In realtà, l'assurdità di questa asserzione rappresenta la prova più evidente che la questione del titolo celi ben altro. Infatti, quando il Nostro sostiene che, diversamente da quanto gli contesterebbero detrattori e malelingue, il suo Disegno è dedicato tutto alla P.L. e che **“in ognuno dei ‘miei’ 25 articoli (che sono, invece, 26: non lo sa neppure Lui?) “si tratta e si legifera solo ed esclusivamente di polizia locale”**, ammanisce una panzana facilmente smentibile, anzi, **smentita da sé medesimo**. Infatti, basta contare i titoli dei 26 articoli che compongono siffatto Disegno per scoprire come quelli concernenti la P.L. siano **solo la metà** (8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 26). L'altra metà riguarda, in equa proporzione, tutta l'intricata rete dei coordinamenti, cooperazioni e **sottoposizioni** della P.L. agli organi statali di polizia e l'altrettanto invasiva proliferazione di enti, agenzie ed associazioni private le quali, in un modo o nell'altro, **entrano a far parte integrante delle strutture, uffici ed organizzazione istituzionale della P.L.** Ma fondamentale, per svelare le menzogne in fatto di pertinenza del Disegno Saia alla sola Polizia Locale, è certamente l'inciso di cui all'art. 1, secondo comma: *“La*

presente legge detta, **altresì**, disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione". Ora, se al preclaro senatore non fosse chiaro il significato dell'avverbio "**altresì**", possiamo aiutarlo noi: vuol dire "**anche**" o "**inoltre**". Con ciò, si intende, quindi, che le disposizioni concernenti la P.L. ivi contenute, sono un aspetto **secondario, ulteriore e residuale** del Disegno di legge il quale, con altrettanta evidenza ha **altrove** il suo Oggetto prioritario! La seconda, gravissima menzogna, attiene al **motivo** secondo cui il Disegno Saia (e tutti gli altri "confratelli") non riprodurrebbe la forma (e la formula) della Legge-Quadro, così come avvenne per il vigente Ordinamento della Polizia Municipale, ovvero la l. 7 marzo 1986, n. 65. In proposito, asserisce il Nostro (Mister Altresì) che l'affermata competenza esclusiva delle Regioni "in tale materia" impedirebbe al Parlamento di emanare una nuova Legge-Quadro. Intanto, parrebbe che il Parlamento abbia già violato (o sia in procinto di violare) questo divieto, poiché il Disegno Saia stesso (v. art. 1, secondo comma) dichiara di legiferare tranquillamente nella materia che sarebbe riservata alle Regioni! In realtà, non viola nulla dal momento che quella "materia" di competenza esclusiva regionale è costituita dalla sola polizia amministrativa locale che, per opinione unanime e specifica volontà dei Bassanini, Lucidi, Carrara e, ovviamente Saia & C., **non è polizia** né in senso stretto né in senso lato. Quindi, lo Stato continua a legiferare su tutto quel che di concrete funzioni di p.g., p.s., ordine pubblico e quant'altro possa riguardare la Polizia Locale. Viceversa, l'abbandono della forma legislativa dell'86 ha ben più gravi ricadute a danno della P.L. e delle Autonomie Locali in generale. Infatti, la natura giuridica e costituzionale delle Leggi-Quadro (o Leggi-Cornice) era (ed è) quella di dettare alcune norme di principio, lasciando, poi, alle Regioni la potestà di integrarle con proprie disposizioni particolari. La "soluzione" di Saia, di Incostante e di Barbolini, invece, è mirata ad... **estromettere totalmente le Regioni** da tali "materie" che vengono, in tal modo, **escluse** da ogni partecipazione (o interferenza?) con una legge decisa solo dagli Organi Statali. In pratica: **l'esatto contrario** di quanto asserito dal Nostro circa la "competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) Cost."!

Ora, se l'Oggetto di questi Disegni è il Coordinamento (cioè, la subalternità e l'inglobamento) della P.L. sotto le Autorità e Polizie statali (art. 1) verniciato – in stile ANCI/Viminale – da "Politiche integrate della sicurezza", il progetto del Nostro mira anche a qualcosa di più e di peggio. Infatti, mentre i Disegni di Incostante e Barbolini recano, con maggiore sincerità, titoli come "**Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza**" (Disegno n. 272), oppure "**Disposizioni per l'attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale**" (Disegno n. 344), insistendo esclusivamente sulle Potestà dello Stato e non menzionando, neppure di sfuggita la P.L., Mister Altresì si fa un vanto di aver intitolato il proprio testo alle "**Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale**" che, secondo Lui, dovrebbe rappresentare la carta di credito per riscuotere la fiducia (ossia, voti e consenso al passaggio della legge) della Categoria. E', allora, opportuno "leggere" in filigrana questo titolo. Intanto, parlando di norme di "**indirizzo generale**" ci si troverebbe a cospetto proprio di una Legge-Quadro il cui contenuto andrebbe "riempito" da leggi regionali, secondo i normali canoni dell'ordinamento costituzionale. La "furbata" di cancellare quella formula è di mantenerne la sostanza ma di sostituire la potestà regionale con quella del Ministero dell'Interno che, legiferando a botte di **Decreti**, diviene la **Fonte Regolatrice Assoluta** dei destini e dell'operato della P.L. e con quali esiti può facilmente ipotizzarsi. Bel colpo, senatore! Ma, osservando che (non certo per caso o per errore tipografico) le parole (in materia di) "polizia locale" sono **con le iniziali minuscole** e, quindi, non attengono alla P.L. come Istituzione, Corpo o Organismo, lo scopo ultimo del Saia si evidenzia **nell'estrapolare la funzione (della polizia locale)** dalle sedi naturali di appartenenza (Corpi e servizi di P.L.) per distribuirla ad una massa di altre entità (volontariato, ausiliari, vigilantes, steward, ecc.) che, d'ora innanzi acquisiranno piena parificazione con la P.L. vera e propria. E, chissà, fra tempi anche brevi, **ne prenderanno il posto**, magari mandando a casa 60/65 mila operatori in tutta Italia. Come proposta "rivoluzionaria" – nei termini autoelogiativi del Nostro – non c'è proprio nulla da dire!

III° punto. La Questione dell'Armamento

L'intervistatrice fa osservare al Saia che anche il suo Disegno contiene la formula del porto d'armi **senza licenza** e gli domanda cosa significhi.

*“Ad oggi tutte le forze di polizia portano le armi senza licenza, infatti siamo in uno stato democratico(?), perciò anche la polizia locale deve portare le armi **obbligatoriamente per difesa e per tutelare l'incolumità, se necessario, dei cittadini**”.*

ASSOLUTAMENTE FALSO. A prescindere dalla incomprendibilità dell'assunto secondo cui solo negli stati democratici gli appartenenti alle forze di polizia portano le armi senza licenza (che, invece, sarebbe la regola nei regimi totalitari, a parere del politologo Saia), due sono le possibili ipotesi per spiegare questa sconcertante affermazione: o il Nostro non conosce neppure il significato della formula “senza licenza” o si tratta di un ennesimo (quanto patetico) tentativo di aggirare il prossimo. Intanto, visto che ci tiene tanto a sottolineare che “tutte le forze di polizia portano le armi senza licenza”, Saia dovrebbe spiegare **perché soltanto** nella “sua” legge (e nella vigente l. 65/86) si sente il bisogno di riportare tale requisito. Infatti, in tutte le norme riguardanti l'armamento della Polizia di Stato (D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359), del Corpo Forestale dello Stato (D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 210) e della Polizia Penitenziaria (D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82), per non parlare, ovviamente dei Corpi (ancora) militari come CC. e Guardia di Finanza, la formula del “senza licenza” non è mai menzionata, né inserita. Ed allora, se si tratta di una svista o di un eccesso di zelo, **perché il Nostro non ci usa la cortesia di cancellare quella ambigua formula**, considerato che è così inutile, anziché arrampicarsi sugli specchi per giustificarne la conservazione? In realtà, la reiterazione del porto dell'arma **senza licenza** ha un precisissimo significato e se vi fosse ancora qualche problema di disinformazione, provvediamo subito a rinfrescare la memoria, al Nostro e ai suoi amici. Art. 73, quarto comma, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: “ **la facoltà** (e non l'obbligo) **di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale**”. Art. 1, punto m), Decreto Ministero Interno 24 marzo 1994, n. 371: “**gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l'arma**” (senza licenza) sono...esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa prevista (normalmente) per il rilascio della licenza di porto d'armi. Art. 1, Decreto Ministero Interno 4 marzo 1987, n. 145: “**L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza** (senza licenza) **è adeguato e proporzionato alla esigenza della difesa personale**”. In soldoni, **il requisito del “senza licenza” è sinonimo di porto dell'arma solo per difesa personale** alla pari del semplice privato. Quel che veramente stupisce è la inossidabile ottusità di certi soggetti, che si ostinano a somministrare vecchie bugie anche quando le situazioni sono cambiate. Nel caso particolare, la bagarre che si è recentemente (e giustamente!) scatenata, un po' dappertutto (a cominciare dal Comune di Roma), sull'armamento della P.L. esclusivamente per difesa personale – con consequenziale **inibitoria** all'uso della pistola ad altri scopi, **come la difesa e tutela del cittadino aggredito da terzi** - non ha nemmeno sfiorato la mente di chi vorrebbe mantenere intatta questa ignobile condizione spacciandola per innovazione, magari “rivoluzionaria”! Va da sé, naturalmente, anche la falsità dell'affermazione di Saia circa la **obbligatorietà** dell'armamento della P.L., che resta, invece **facoltativo** trattandosi di un mero equivalente del porto d'armi privato, ossia in posizione diametralmente opposta a quanto è prescritto per le altre forze di polizia. Il colmo della beffa, poi, si raggiunge con l'art. 18, secondo comma, del Disegno del Nostro: qui, infatti, non soltanto si riproduce la formula-chiave del “senza licenza”, ma viene evidenziata la (falsa) riforma del D.M. 145/87 per quel che attiene ai requisiti psico-fisici dell' “aspirante” dell'arma, alla eventuale sospensione dell'abilitazione al porto di pistola, agli obblighi degli Enti circa la custodia di armi e munizioni, ecc., ovvero, tutti aspetti marginali del problema e **tace completamente** (cioè, **ovviamente**) sull'unico, vero problema posto dall'art. 1 del Decreto concernente **l'esclusività della difesa personale!** Con altrettanta ovvietà il Disegno Saia si guarda bene dall'enunciare che tale dotazione agli operatori della P.L. sia per motivi di servizio o, come recita l'art.1 del D.P.R. 359/91 concernente la Polizia di stato, per “**esigenza della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e repressione dei reati e per gli altri compiti istituzionali**”. Da qui, il solito (e perverso) effetto che gli agenti

locali **non potranno mai invocare** la causa di giustificazione dell'art. 53 del Codice penale ("Uso legittimo delle armi") per fatti provocati dall'impiego della pistola rientrando, semmai, nello schema della **legittima difesa** (come il privato) con tutti i rischi giuridici che ciò comporta e contro il coro di proteste che si leva, da anni, da parte della Categoria.

IV° punto. Le Grandi Innovazioni istituzionali.

*"Naturalmente cambia radicalmente (l'assetto organizzativo e funzionale): **cambia il contratto (!), cambiano le funzioni, i poteri, le qualifiche, l'armamento (!!)**, direi che cambia concretamente la figura professionale e soprattutto la dignità legislativa degli appartenenti a questo settore dello Stato. A me pare una rivoluzione (ancora!). **Se, per esempio sarà approvato l'inserimento della polizia locale nella legge 121 (Tulps), non accorgersene e derubicare a novità non di rilievo questo come gli altri passaggi della legge significa una cosa soltanto, per nulla opinabile: malafede nell'analisi. E ciò a me pare molto grave**".*

FALSO. A parte l'errore circa la citazione della l. 121/81, che non appartiene al Testo Unico Leggi di P.S., di condivisibile v'è solo il giudizio di gravità rivolto a chi sia in malafede, in senso generale! Circa la rilevanza delle sbandierate "rivoluzioni", accanto all'armamento ed al contratto dei quali già si è detto, il trinomio funzioni/qualifiche/poteri si commenta da solo. Infatti, se si esamina l'art. 8 del Disegno Saia, può constatarsi come il pletorico elenco di compiti ed attività ivi contenuto (ben 16!) è formato con la semplice scomposizione ed enumerazione separata di competenze che la P.L. già possiede, istituzionalmente, da tempo memorabile (edilizia, soccorso, amministrativa, tributaria locale, vigilanza sull'osservanza di regolamenti e ordinanze, ambientale e ittico-venatoria, collaborazione con la protezione civile comunale e provinciale, controlli sulla sicurezza del lavoro, nonché p.g., p.s. e polizia stradale). A ben vedere, la più alta innovazione dell'elenco compilato dal Nostro è la ...**tutela del consumatore**, punto p) del secondo comma dell'art. 8, che è un po' poco ai fini della "rivoluzione" di cui sopra, oltre ad essere una funzione alquanto generica ed indeterminata. Le uniche, vere novità che il Disegno Saia avrebbe **dovuto** disporre, ossia le funzioni e le qualifiche di **polizia giudiziaria** e di **pubblica sicurezza** – indispensabili per superare tutte le nefaste incertezze e limitazioni protrattesi per decenni! – ovviamente restano nel limbo mentale del testo e del suo Autore. In specifico, continua a perpetuarsi il dilemma se la competenza di p.g. sia **generale** o **parziale** (e ciò, vale specialmente per gli ufficiali, comandanti, ispettori e commissari della P.L.). Idem, dicasi per la riproposta omissione istitutiva degli **Ufficiali di Pubblica Sicurezza** (che ha ogni altro Corpo di Polizia). Anzi, a proposito della p.s., il Nostro non sembra essere persino in accordo con sé stesso, posto che, **nel medesimo art. 8** del Disegno, al comma 6, punto c), prevede la **qualifica** di "agente di pubblica sicurezza" e, al comma 2, punto h), enuncia la "**funzione ausiliaria di p.s.**". Ora, è ben nota la questione sorta attorno all'aggettivo "**ausiliario**", incongruamente adottato dalla l. 65/86 (art. 5) che ha un peso limitativo di quelle attività di prevenzione ritenute fondamentali per ogni organo di polizia. E il Nostro che fa? Invece di risolvere una volta per tutte tale assurdo problema, ripete la funzione ausiliaria salvo, poi, **fingere** di superarla omettendo di menzionarla in sede di qualifiche, ben sapendo che la prima prevale giuridicamente sulle seconde. Del resto, nella sua Intervista Saia pone (molto) al condizionale ("**Se...**") l'approvazione della riforma della l. 121/81 che ricomprenderebbe la P.L., accanto ed alla pari delle altre Polizie e che, anche sotto il profilo simbolico, rappresenterebbe, comunque **un primo passo** del riconoscimento legislativo nazionale di codesta Istituzione. Ma il vero fulcro del Disegno di Mister Altresì (e dei suoi Compagni di viaggio del PD) – in perfetta coerenza con le premesse, titoli ed enunciati – è costituito da quanto disposto al quinto comma dell'art. 8 che recita: "*Le forze di polizia locale **concorrono**, nell'ambito degli accordi (tra Stato, Regioni ed Enti Locali) di cui all'art. 4 o di specifiche operazioni di cui all'art. 3 della presente legge, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, per garantire in **cooperazione** con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana e l'ordinata e civile convivenza delle comunità*". Considerato che ordine e sicurezza pubblica sono competenza esclusiva dello Stato a norma dell'art. 118 della Costituzione, grazie alla "riforma" del Titolo V (2001) caldeggiata entusiasticamente **anche** dalla parte politica del Nostro, per "**concorso**" e "**cooperazione**", deve leggersi "**alle dipendenze ed agli ordini**". Ed è qui, il vero "salto

qualitativo” (in peggio) rispetto alla l. 65/86 che limitava solo ad eventi eccezionali, transitori e con lo specifico consenso del Sindaco, questa “collaborazione”. Ci volevano Saia, Incostante, Barbolini & soci per riuscire a sfondare quelle barriere (e quei Principi) e creare uno **stato permanente** di subalternità della P.L. alle altre Polizie, ai Prefetti e Questori, ecc., ecc., facendo credere che ciò sia fattore di Parità anzi, per dirla con il Nostro, di “dignità legislativa”! Il quale, senza ombra di vergogna, arriva ad asserire che “*Il testo è rivoluzionario (dagli!) rispetto all’attualità, mette sullo stesso piano (!) lo Stato con gli enti locali (regioni, province, città metropolitane e comuni)*”. E, per soprammercato, aggiunge che “*...proprio per questo individua perfettamente quali sono i compiti della polizia locale onde evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni come invece avviene oggi con le forze di polizia dello Stato*”.

Beh, indubbiamente, con il sistema-Saia le duplicazioni (che non vi sono mai state e, semmai, riguardano la Triade Polizia di Stato – Arma dei Carabinieri – Guardia di Finanza!) non ci saranno di certo, per l’eliminazione di uno dei “duplicati” ricondotto (cioè, ridotto) alla tutela del consumatore, alla repressione della pesca di frodo (nella città!). alla segnalazione delle disfunzioni e carenze dei pubblici servizi (il tram che si rompe) e così via.

V° punto. I Nuovi Poteri dei Sindaci

“Il sindaco in relazione alla norma citata (l’art. 54 del T.U.E.L.) risulta essere autonomo rispetto al prefetto ma legato sempre di più al territorio che lo ha eletto”.

FALSO. Saia, naturalmente, glissa sulla circostanza che, in materia di polizia, pubblica sicurezza e ordine pubblico, il Sindaco è ufficiale di governo e, quindi, agli ordini del Prefetto con tanto di obbligo di informarlo su tutto ciò di cui può venire a conoscenza (il Sindaco Riferente o Sicofante). Quanto, poi ai “Super Poteri, si noti che il “Pacchetto Sicurezza” (l. 125/08) ha reso **obbligatoria** la comunicazione **preventiva** del Sindaco al Prefetto del contenuto (e, forse, delle intenzioni!) dei suoi provvedimenti “contingibili ed urgenti” in tema di **pubblica incolumità** e **sicurezza urbana**, stravolgendo il precedente regime che gli lasciava ampia ed insindacabile autonomia nell’emanare tali provvedimenti. Non solo: lo stesso “Pacchetto” conferisce supremo potere definitorio ed interpretativo **delle nozioni** di incolumità e sicurezza al Ministero dell’Interno che procederà, con apposito Decreto, a stabilire “come”, “quando” e “se” il Sindaco potrà intervenire su tali situazioni. Per quel che riguarda la Polizia Locale, grazie alle forme di “collaborazione” con le altre Polizie già previste con l’invenzione dei Piani coordinati di controllo del territorio (l. 128/2001) ed ulteriormente incrementate mediante le Politiche integrate per la sicurezza (che costituiscono l’Oggetto primario del Disegno-Saia e della coppia Incostante/Barbolini), si determinano due effetti: da una parte, il Sindaco perde, in pratica, il ruolo direttivo sull’espletamento dei servizi e funzioni annesse che la l. 65/86 gli aveva espressamente conferito, giacché la subordinazione del personale agli organi statali viene a prevalere su qualsivoglia altra esigenza. Dall’altra, in conseguenza della posizione istituzionale che il Sindaco conserva (sulla carta) verso la Polizia Locale, fa sì che tutto l’armamentario delle relazioni e degli obblighi cui egli soggiace nei confronti del Prefetto, Questore, Conferenze e Comitati per la sicurezza, funga da tramite e strumento per “attrarre” la stessa P.L. nella sfera ordinativa e gestionale di quegli Organi. E questo sarebbe, secondo il Saia-Pensiero, il modo per tenere il Sindaco “legato sempre più al territorio che lo ha eletto”? Senza contare che questa (oggettiva e devastante) **spoliazione** di poteri, funzioni e ruoli pubblici perpetrata a danno del Sindaco e dei Corpi di P.L., nuoce gravemente proprio al cittadino che si vede depauperato della “sua” polizia, utilizzata come manovalanza per compiti estranei alle abituali (ed ordinamentali) incombenze di istituto. Infatti, la “filosofia” che anima le “Politiche integrate per la sicurezza” – e che si rivela in tutte le giravolte e le gherminelle concettuali di Saia & c. – è quella di utilizzare la P.L. in mansioni (di ordine pubblico e pubblica sicurezza) che le sono categoricamente precluse come **titolarità**, in base alle lapidarie enunciazioni del “riformato” art. 118 della Costituzione, ma cui possono, anzi, **devono** partecipare **con il ruolo di ascari**, meglio ancora se disarmati o muniti di pistola per sola difesa personale. E, naturalmente, dotati della qualifica di agenti **ausiliari** (le “truppe cammellate” per restare nel campo degli eserciti coloniali!) in modo che restino inibiti da qualsivoglia tentazione dell’esplicare “in proprio” attività di prevenzione e di contrasto di esclusiva spettanza Altrui.

VI° punto. Il Numero Unico, gli Accessi agli schedari e le altre Innovazioni.

L'intervistatrice fa presente a Saia che il suo Disegno prevede l'istituzione di un numero telefonico riservato soltanto alle polizie locali, mentre la normativa comunitaria stabilisce che in ogni Stato membro debba attivarsi un numero unico (112) per contattare tutte le forze di polizia, i servizi sanitari e sociali, ecc.

“Il numero è significativo per identificare le forze di polizia. Certamente, un domani e mi auguro in tempi celeri, ci sarà un unico numero per tutti i servizi di emergenza e di sicurezza con le centrali operative unite fra loro.

FALSO. Il Numero Unico Nazionale è entrato in vigore già dal 2007, per cui la Grande Innovazione – presentata come un riconoscimento della “dignità” e “professionalità” della Polizia Locale da parte del Nostro – è obsoleta e, addirittura, **illegale**. Incredibilmente, invece, Saia parla al futuro (“... ci sarà un numero...”) e, nel contempo, persiste nel progetto del numero riservato anche alla P.L. (e siamo nel mese di luglio 2009), tant'è che persino nella ultima versione del proprio Disegno gli dedica un pezzo ragguardevole dell'art. 20 (comma 5), vaneggiando di concerti tra Ministero dello Sviluppo economico e Conferenze unificate per stabilire le cifre di tale numero e la disciplina del suo utilizzo. La spiegazione più prossima al vero è di tipo disinformativo, integrata dalla pervicacia di offrire, a qualunque costo, alla Categoria qualche concessione di facciata, pur se impraticabile e fantasiosa. La questione del Numero Unico, comunque, nella sua reale portata, fa emergere aspetti decisamente inquietanti ben oltre l'orizzonte virtualità di Saia. Infatti, come la stampa ormai non può più nascondere, si è appreso che la Comunità Europea sta multando a ripetizione l'Italia (che paga, ovviamente con i poveri soldi dei contribuenti) perché il numero prescelto (e deciso fin dal 1991!) continua a far capo alle Centrali dei Carabinieri. Evidentemente, nei modi già ravvisati da molti media, più che problemi tecnici di collegamento delle reti telefoniche, emergono controversie corporative che determinano “resistenze” al cambiamento. Non solo: è naturale che in assenza di una esauriente informazione (magari televisiva?) il cittadino, italiano o straniero, resti gravemente fuorviato ed inibito dal conoscere che, ormai, il 112 non è più il numero dell'Arma ma il Supercentralino onnicomprensivo, Fermo restando che, ad acuire questa confusione contribuisce anche il mantenimento di tale numero sulle auto di servizio dei CC. che, invece, dovrebbero averlo cancellato da almeno due anni. Ma Saia...non lo sa! Quanto alle altre innovazioni del Disegno, a parte la banale “concessione” di patenti e targhe di servizio e simili che sono previste fin dall'entrata in vigore del C.d.S. (1992), il fiore all'occhiello di Saia, Barbolini, ecc., è l'aver consentito anche alla P.L. di accedere a documenti e registri riservati (come per le altre forze di polizia), ivi compresi (udite! udite!) quelli delle Banche Dati del Ministero dell'Interno. L'ennesima bufala si consuma e si rivela assai presto, confrontando **l'art. 19** del Disegno, che promette tali possibilità, con la disposizione contenuta all'**ottavo comma del precedente art. 11** che recita: **“Sono sottratti all'accesso tutti i documenti strumentali alla tutela dell'ordine (pubblico?), alle tecniche investigative, alla identità delle fonti ed alla attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”**. E che ci rimane? I dati relativi al bandito Giuliano o alle Cinque Giornate di Milano? Da notare, poi, che, con lo stile furbesco del Personaggio, la norma che inibisce, di fatto, tali accessi della P.L. è inserita, in posizione defilata, nell'articolo intitolato alle qualifiche giuridiche del personale della polizia locale (art. 8) e collocato “a soffietto” tra la disposizione (comma 7) che parla dei Comandanti e loro competenze e quella relativa al numero minimo degli operatori (comma 9) per formare un corpo di P.L. Così, nessuno se ne accorge...! Gli altri tipi di accessi documentali (al P.R.A. ed al registro della direzione generale della Motorizzazione civile), o sono già consentiti da tempi remoti o destano ilarità, come quello alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cui è abilitato ogni commercialista o internettista dotato di pass-ward. Non solo, il Nostro, si “dimentica” di inserire nel suo elenco gli accessi allo schedari dei veicoli rubati, dei documenti di identità rubati o smarriti e dei permessi di soggiorno, elargiti alla P.L. da “Pacchetto Sicurezza” (l. 125/2008, art. 8) già in vigore da oltre un anno, ma non scorda, certamente, di ribadire **l'obbligo** per gli operatori di P.L. di “accedere” al

CED per **conferire** (ossia, rilasciare) dati e informazioni che costoro abbiano raccolto nel corso della loro attività, a beneficio delle Autorità statali di polizia (in pratica: un accesso all'inverso!).

Nota conclusiva

Se ci è consentito esprimere un'opinione da "uomini della strada" dobbiamo osservare come, nel caso di specie, il sen. Saia abbia perso un'ottima occasione per tacere, visto che con l'affanno di difendere la sua opera rivoluzionar-parlamentare ha fatto cadere gli ultimi lembi di una coperta legislativa già, di per sé stretta e lacerata dalle sempre più numerose denunce delle manovre e dei complotti che pretendeva nascondere. Fermo restando, però, il diritto di farsi del male da solo, è opportuno, una buona volta per tutte, vederci chiaro sui moventi e sugli obiettivi che animano, ormai da tantissimi anni, questi continui attacchi alla Polizia Locale ed alla sua autonomia. Ora, è piuttosto evidente che, dietro i nomi (e le liste) dei Proponenti, Progettisti e Disegnatori succedutisi, di volta in volta, nell'arco delle ultime 4/5 Legislature, a presentare "riforme radicali" della P.L., vi sia un'unica mano (o un unico complesso di mani) che, spinta da inestinguibile volontà di cancellare finanche la denominazione di questa Istituzione, ad ogni occasione "ci prova" e ci riprova alzando progressivamente il tiro. Così, fino alla fine degli Anni '90, i vari Progetti Massa tendevano a mutilare talune funzioni essenziali della P.L. (famoso il tentativo di conferire poteri di p.g. limitati alle situazioni di flagranza) restando, tuttavia, nell'ambito della Legge Quadro e di alcuni parametri della l. 65/86. E' dal biennio 2000-2002 che si scatenano i Progetti più estremisti per liquidare la P.L., i quali si riconoscono per la costanza di quattro caratteristiche: a) **amministrativizzazione** totaleggiante delle competenze e funzioni, che riducono la P.L. ad uno dei tanti settori impiegatizi delle compagini degli Enti Locali; b) progressiva paralisi dei compiti e dei ruoli della Regione che, essendo un organo dotato (almeno fino ad ora!) di potestà legislative, pur secondarie rispetto al Parlamento, rappresenta un fulcro (o focolaio...!) di autonomia, malgrado lo scempio fattovi dalla Controriforma del Titolo V Cost., nel 2001; c) montante sottoposizione della P.L. allo Stato centrale fino a prospettare forme di vero inglobamento della P.L. nei "servizi ausiliari" delle altre Polizie; d) dilagante moltiplicazione di innumerevoli surrogati privatistici della polizia locale che spaziano dagli ausiliari del traffico alle ronde, dalle agenzie investigative agli istituti di vigilanza fino ai portieri degli stabili ed agli addetti al "recupero crediti" (i cravattari), voluti da un disegno di Pisanu sulla "sicurezza sussidiaria" durante la XIV Legislatura. Scopo ultimo: erodere dalla base (al vertice ci pensa il Viminale!) la stessa ragione d'essere di una Polizia Locale organizzata, unitaria e munita di competenze pubbliche, fino al Radioso Mattino della sua morte per consunzione.

Il tutto con trilli di fanfara e garrire di vessilli: chi non ricorda Personaggi come Massa, che sfornava "Proposte Unificate" a ritmo settimanale convocando, con pari cadenza, Conferenza stampa per annunciare l'Avvento dell'Eden per i Vigili Urbani? O come l'on. Marcella Lucidi che correva per la Penisola a spiegare che la P.L. avrebbe trovato la sua Beatitudine nel diventare "amministrativa"? O come il trio Rutelli-Lanzillotta-Tocci che vantavano la Panacea dell'aziendalizzazione del corpo di P.M. (glissando sull'applicabilità della cassa integrazione, sul servizio a tempo determinato, ecc.) sognando di esportarla in tutti i comuni d'Italia? O come il sottosegretario D'Alì che sosteneva essere la Polizia Locale un concetto troppo vago per cui era necessario "dimensionarla" aggiungendovi "amministrativa locale"? O come gli Ascierio, i Carrara, i Bassanini, i Lusetti, i Gasparri, i Violante e tanti altri che declamavano testi di Buone Leggi, invariabilmente finalizzate a togliere quelle (pochissime) conquiste date dalla l. 65/86? Naturalmente, come ogni complotto o concerto che si rispetti, anche (e soprattutto) per quello che concerne la P.L., esiste il Grande Vecchio o, in questo caso, la **Grande Vecchia**, visto che tutti gli indizi conducono ad identificare nell'ANCI la fonte promozionale di tali, sistematiche e martellanti campagne legislative anti-Polizia locale. Il dato, d'altronde, è talmente evidente da non lasciare alcun dubbio in proposito: basta osservare che l'intera "pattuglia" delle Proposte e Disegni di legge vertenti sulle "politiche integrate della sicurezza" (e titoli più o meno affini) altro non sono che la fotocopia – con qualche variante di scarso rilievo – del Testo - Base elaborato dalla Conferenza ANCI-UI e Regioni a Statuto speciale, attorno al 2000/2002 e mai modificato fino ai giorni nostri.

Peraltro, se la situazione è questa, i vari “propugnatori” dei progetti-fotocopia non ci fanno una grande figura, stante che l’ANCI li utilizza come semplici prestanome e, magari, come parafulmini di eventuali “ incidenti di percorso” nella perpetrazione di certe strategie. Ma, questo, potrebbe essere uno psicodramma, tutto sommato, di infimo interesse, riguardando più le biografie (politiche ed individuali) degli ANCI-dipendenti che le vere questioni sul tappeto. Prendersela, allora, con i Saia, gli (le) Incostanti, ai Barbolini, ecc. – questi ultimi due continuano a riproporre da tre Legislature gli stessi **identici** testi (persino nelle relazioni introduttive) saltellando dalla Camera al Senato, ora accoppiandosi in una proposta a doppia firma, ora presentandola singolarmente: adesso ne hanno due singole e una doppia! – ha ben poco senso ed il problema, semmai, va affrontato, giustappunto “alla fonte”. Noi riteniamo che la Categoria sia ormai più che matura per assumere iniziative dirette e, prima di ogni altra ipotesi di lavoro, **per chiedere conto all’ANCI del suo operato**, esplicitamente senza sottintesi, al fine di far cessare (finalmente) questo ignobile gioco di bussolotti delle false riforme e dei veri raggiri, che è durato veramente troppo. Contestualmente, e giudicando invero che, nell’intero Parlamento **oggi non esista una sola proposta di legge** alternativa alle commissioni e alle committenze dell’ANCI che, organicamente ed integralmente, **sia in grado di soddisfare i veri bisogni e le vere aspettative della Categoria** – con un titolo che la menzioni e le riguardi in via propria ed esclusiva! – è imprescindibile che la stessa intervenga a tutelare i suoi diritti, interessi e, forse, Qualcos’altro. Infatti, anche se può sembrare paradossale, la battaglia contro le fumisterie truffaldine dei coordinamenti, cooperazioni, integrazioni e succubanze, allarga i suoi confini ai Valori dell’ Autonomia, Identità e Libertà che non attengono solo ai lavoratori della Polizia Locale ma all’intero sistema democratico.

O.S.Po.L.
Ufficio Legislativo